SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988, n. 152.

Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco *B* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

88G0181

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 13 maggio 1988, n. 153.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale» *sono soppresse; e le parole da:* «Per i nuclei familiari» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile»;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri»;

dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante»;

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-*bis*. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in esecuzione dei princìpi stabiliti dal suddetto allegato»;

al comma 3, le parole: «Sono esenti dalla tassa erariale di cui al primo comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma»;

al comma 6, le parole: «e sono autorizzate ad operare» *sono soppresse; e le parole:* «in misura non inferiore al 50 per cento ad investimenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali»;

i commi 8 e 9 sono soppressi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 61 del 14 marzo 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 19 giugno 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2477):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) il 14 marzo 1988.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 17 marzo 1988 con parere delle commissioni I, II, III, V, VI, VII e IX.

Esaminato dalla I commissione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 marzo 1988.

Esaminato dalla XI commissione il 23 marzo 1988 e il 21 aprile 1988.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28 aprile 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1001):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 7 maggio 1988, con parere delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 maggio 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 maggio 1988.

Esaminato dalla 11ª commissione l'11 maggio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 12 maggio 1988.

88G0216

LEGGE 13 maggio 1988, n. **154**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. All'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere *a)* e *g)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a), d)* e *g)*".

3-*ter*. All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico, le parole da: "Per la indennità" fino a: "versato al Fondo predetto" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza".

3-*quater*. All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo unico, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: "agli effetti del comma 1", sono aggiunte le seguenti: "L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante"».

All'articolo 5:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nel n. 21 della parte II della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597" devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del predetto articolo 39»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Il n. 28 della tabella *B* allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve intendersi riferito anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

4-*ter*. Agli effetti dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia

prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.

4-*quater*. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dovuto a cooperative a proprietà indivisa indicate alla lettera *g*), ultimo comma, dell'articolo 3 dello stesso decreto, comprende anche l'imposta sul valore aggiunto addebitata alle cooperative per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per fornire ai propri soci acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas, manutenzioni e riparazioni e simili. Tali forniture devono intendersi comprese fra "le altre cessioni o prestazioni accessorie" previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

4-*quinquies*. Con effetto dal 1° gennaio 1988 non è detraibile, da parte delle suddette cooperative, l'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alle prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile».

All'articolo 7, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sospesa l'applicazione della disposizione concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate prevalentemente col lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del predetto testo unico».

All'articolo 8, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «; per i soggetti di cui ai commi 17 e 21 dello stesso articolo 2 la facoltà di optare per il regime ordinario ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si intende esercitata, in mancanza di espressa attestazione nella dichiarazione annuale per l'anno 1984 o nella dichiarazione di inizio di attività, anche se la detrazione risulta eseguita nei modi ordinari nelle dichiarazioni presentate per gli anni 1985, 1986 e 1987».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «e delle camere di commercio,» *sono sostituite dalle seguenti:* «, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile,»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988».

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La tabella *A* allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA *A*

TABELLA DELLE TASSE
PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI

Specificazione dei contratti	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti:	
azioni	140
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	100
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio, o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa:	
azioni	100
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	90
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	9 (**)
c) Conclusi tra agenti di cambio:	
azioni	15
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	40
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	9 (**)

(*) Sono esenti i contratti per contanti.
(**) L'imposta dovuta non può superare l'importo di 1 milione e 600.000 lire"»;

al comma 2, dopo le parole: «sugli stessi titoli», *sono aggiunte le seguenti:* «o divise estere»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*ter*. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988».

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis*. — 1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei foglietti bollati e delle marche per i contratti di borsa.

2. L'importo massimo della tassa, da corrispondere con l'impiego di valori bollati, per un singolo contratto non può superare l'importo di L. 800.000; la differenza d'imposta, totale o parziale, è riscossa mediante visto per bollo dell'ufficio del registro. Gli estremi della bolletta dovranno essere riportati su ogni parte o sezione del foglietto».

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-*bis*. — 1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'è corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non è possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al presente comma".

2. L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Art. 50. — 1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni"».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo»;

al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Agli effetti dell'INVIM non è sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, né è sottoposto a rettifica il valore della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sempreché l'accertamento del valore iniziale non risulti già definito alla suddetta data.

3-*ter*. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni previste dall'articolo 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto articolo 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anterior-

mente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa".

3-*quater*. La disposizione del comma 3-*ter* è applicabile sempreché l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*bis*. — 1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le modalità e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicità di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, in lire 740 miliardi per l'anno 1989 e in lire 885 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Detrazioni IRPEF".

2. All'onere di cui all'articolo 4, commi 3-*ter* e 3-*quater*, valutato in lire 50 miliardi annui per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo". I relativi rimborsi sono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 7, 12, commi 5 e 6, 13, 14, 15, 16, 17 e 30 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533, nonché nel decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 61 del 14 marzo 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 15 giugno 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2448):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) il 14 marzo 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 17 marzo 1988 con parere delle commissioni I, II, III, V, VIII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 marzo 1988.

Esaminato dalla VI commissione il 23 marzo 1988; il 7 e 14 aprile 1988.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28 aprile 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1002):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 7 maggio 1988, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 maggio 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 maggio 1988.

Esaminato dalla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, l'11 e il 12 maggio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 12 maggio 1988.

88G0217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 1226 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche.

Scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche

Art. 1227. — È istituita la scuola di specializzazione in «applicazioni biotecnologiche» presso l'Università di Napoli.

La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti in grado di facilitare l'applicazione delle innovazioni che le biotecnologie vanno sempre più sviluppando nei diversi settori del mondo produttivo e dei servizi. Lo specialista in applicazioni biotecnologiche costituirà l'anello di congiunzione tra il lavoro del ricercatore di base e lo specialista di processo.

La scuola rilascia il titolo di specialista in applicazioni biotecnologiche.

Art. 1228. — La scuola ha la durata di tre annni. Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 200 ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di quarantacinque specializzandi.

Art. 1229. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e i dipartimenti di chimica, di chimica organica e biologica, di fisiologia generale ed ambientale, di genetica, biologia generale e molecolare e, di biologia vegetale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della Scuola.

Art. 1230. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in: chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, fisica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 1231. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

complementi di biologia e genetica molecolare;
complementi di chimica biologica;
complementi di microbiologia generale;
complementi di chimica delle fermentazioni;
complementi di chimica organica industriale;
complementi di chimica fisica biologica;
metodologie chimiche analitiche.

2° Anno:

complementi di genetica dei microrganismi;
metodologie chimico fisiche,

ed inoltre cinque insegnamenti attivati dal consiglio della scuola fra i seguenti corsi:

colture cellulari;
complementi di biochimica industriale;
complementi di microbiologia industriale;
immunologia e immunochimica;
sostanze naturali biologicamente attive;
strumentazione di misura in biotecnologia;
tecniche di immobilizzazione di cellule ed enzimi;
tecniche di manipolazioni genetiche;
tecniche di mutagenesi e miglioramento ceppi;
tecniche di sintesi di acidi, nucleici;
tecniche per la determinazione di sequenze di acidi nucleici;
tecniche per la determinazione di sequenze di proteine.

3° Anno:

aspetti legislativi delle biotecnologie;
elementi di ingegneria biochimica,

ed inoltre quattro (a scelta) fra i seguenti corsi:

applicazioni analitiche delle biotecnologie;
applicazioni informatiche alle biotecnologie;
biotecnologie della chimica fine;
biotecnologie dell'industria farmaceutica;
biotecnologia dell'industria sieroterapica;
biotecnologie e depurazione ambientale;
biotecnologie nei problemi energetici;
catalisi in biotecnologia;
complementi di biochimica della nutrizione;
impianti industriali;
ottimizzazione dell'espressione genica;
principi e metodi di separazione;
rischi biologici e loro stima;
tecniche avanzate di purificazione;
tecniche di ingegneria proteica;
vettori di clonazione.

Art. 1232. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 1233. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1988
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 123

88A2059

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 aprile 1988.

Cancellazione ed inclusione di sanitari nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 21 luglio 1987 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica oculistica dell'ospedale policlinico dell'unità sanitaria locale n. 16 di Modena.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto del 21 luglio 1987, con cui la clinica oculistica dell'ospedale policlinico dell'unità sanitaria locale n. 16 di Modena è stata autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 16 di Modena in data 18 settembre 1987, intesa ad ottenere la cancellazione del dottor Alessandro Penne dall'équipe già autorizzata con decreto ministeriale del 21 luglio 1987 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico e l'inclusione nella stessa équipe del prof. Roberto Guerra, direttore della clinica oculistica dell'ospedale policlinico, quale responsabile al posto del prof. Marco Peduzzi, aiuto universitario, che continua a far parte dell'équipe medesima;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 marzo 1988;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini del trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La cancellazione del dott. Alessandro Penne dall'équipe già autorizzata con decreto ministeriale del 21 luglio 1987 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico e l'inclusione nella stessa équipe del prof. Roberto Guerra, direttore della clinica oculistica dell'ospedale policlinico dell'unità sanitaria locale n. 16 di Modena, quale responsabile al posto del prof. Marco Peduzzi, aiuto universitario, che continua a far parte dell'équipe medesima.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 16 di Modena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A2068

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 aprile 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 6 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a novantaquattro parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Volterra.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 6 dicembre 1986 e 12 maggio 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio e 21 maggio 1987, con i quali:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle novantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Volterra;

vennero dichiarate estinte sessantacinque chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 6 dicembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti centonove chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è ulteriormente integrato come segue:

PROVINCIA DI FIRENZE

66. Comune di Castelfiorentino, chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, sita in 50051 Coiano.

67. Comune di Castelfiorentino, chiesa di S. Maria a Lungotuono detta anche prioria di S. Maria, sita in 50051 S. Maria a Lungotuono.

68. Comune di Castelfiorentino, chiesa di S. Maria della Marca detta anche prioria di S. Maria, sita in 50051 S. Maria della Marca.

69. Comune di Gambassi Terme, chiesa di S. Pietro apostolo detta anche prioria, sita in 50052 Badia a Cerreto.

70. Comune di Gambassi Terme, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe artigiano, sita in 50050 Castagno.

71. Comune di Gambassi Terme, chiesa parrocchiale o prioria di S. Martino vescovo, sita in 50050 Catignano.

72. Comune di Gambassi Terme, chiesa parrocchiale o prioria di S. Andrea apostolo, sita in 50050 Gavignalla.

73. Comune di Gambassi Terme, chiesa parrocchiale o prioria di S. Martino vescovo, sita in 50050 Pillo.

74. Comune di Gambassi Terme, chiesa parrocchiale di S. Maria a Chianni o arcipretura di S. Maria Assunta, sita in 50050 S. Maria a Chianni.

75. Comune di Gambassi Terme, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista o prioria, sita in 50050 Varna.

76. Comune di Montaione, chiesa parrocchiale di S. Floriano o Pievania, sita in 50050 Castelfalfi.

77. Comune di Montaione, chiesa parrocchiale dei Santi Jacopo e Filippo o prioria, sita in 50050 Jano.

78. Comune di Montaione, chiesa parrocchiale o arcipretura di S. Regolo vescovo e martire, sita in 50050 Montaione.

79. Comune di Montaione, chiesa parrocchiale o prioria di S. Stefano protomartire, sita in 50050 Mura.

80. Comune di Montaione, chiesa parrocchiale dei Santi Antonio e Cristoforo o prioria, sita in 50050 S. Antonio.

81. Comune di Montaione, chiesa parrocchiale o prioria di S. Bartolomeo apostolo, sita in 50050 S. Stefano - Barbialla.

PROVINCIA DI GROSSETO

82. Comune di Massa Marittima, chiesa parrocchiale detta arcipretura di S. Maria Assunta, sita in 58020 Prata.

83. Comune di Montieri, chiesa parrocchiale o propositura dei Santi Michele e Silvestro, sita in 58020 Travale.

PROVINCIA DI LIVORNO

84. Comune di Bibbona, chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Fatima, sita in 57020 La California Marina di Bibbona.

85. Comune di Cecina, chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo o prioria, sita in 57023 Cecina Marina.

86. Comune di Cecina, chiesa parrocchiale o prioria di S. Carlo Borromeo, sita in 57023 Cecina Palazzaccio.

PROVINCIA DI PISA

87. Comune di Casale Marittimo, chiesa parrocchiale o pievania di S. Andrea apostolo, sita in 56040 Casale Marittimo.

88. Comune di Chianni, chiesa parrocchiale o pievania dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 56030 Rivalto.

89. Comune di Laiatico, chiesa parrocchiale di S. Leonardo abate o pievania, sita in 56030 Laiatico.

90. Comune di Montecatini V.C., chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista o pievania, sita in 56040 Casaglia.

91. Comune di Montecatini V.C., chiesa parrocchiale o prioria di S. Andrea apostolo, sita in 56040 Miemo.

92. Comune di Montecatini V.C., chiesa parrocchiale di S. Leone Magno, sita in 56040 Ponteginori.

93. Comune di Palaia, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 56030 Toiano.

94. Comune di Peccioli, chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo e Giusto, sita in 56030 Legoli.

95. Comune di Peccioli, chiesa parrocchiale dei Santi Lucia e Pancrazio, sita in 56030 Montecchio.

96. Comune di Pomarance, chiesa parrocchiale pievania di S. Cerbone vescovo, sita in 56040 Montecerboli.

97. Comune di Pomarance, chiesa parrocchiale propositura di S. Bartolomeo apostolo, sita in 56045 Montegemoli.

98. Comune di Pomarance, chiesa parrocchiale pievania di S. Donato, sita in 56040 Serrazzano.

99. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale di S. Cipriano, sita in 56048 S. Cipriano.

100. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale di S. Girolamo, sita in 56048 Volterra.

101. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo martire, sita in 56048 Mazzolla.

102. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Leopoldo, sita in 56047 Saline di Volterra.

103. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano, sita in 56048 Sensano.

104. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale propositura di S. Martino vescovo, sita in 56048 Roncolla.

105. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale pievania di S. Jacopo apostolo, sita in 56048 Spicchiaiola.

106. Comune di Volterra, chiesa parrocchiale prioria di S. Michele arcangelo, sita in 56048 Volterra.

PROVINCIA DI SIENA

107. Comune di Radicondoli, chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo e Rufo, sita in 53030 Anqua.

108. Comune di Radicondoli, chiesa parrocchiale propositura o collegiata dei Santi Simone e Giuda, sita in 53030 Radicondoli.

109. Comune di S. Gimignano, chiesa parrocchiale di S. Eusebio, sita in 53037 Canonica;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle centonove chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti novantotto chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è ulteriormente integrato come segue:

PROVINCIA DI FIRENZE

55. Comune di Castelfiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, sita in 50051 Coiano, la parrocchia di S. Pietro apostolo, sita in 50051 Coiano.

56. Comune di Castelfiorentino, alla chiesa di S. Maria a Lungotuono detta anche prioria di S. Maria, sita in 50051 S. Maria Lungotuono, la parrocchia di S. Maria, sita in 50051 S. Maria in Lungotuono.

57. Comune di Castelfiorentino, alla chiesa di S. Maria della Marca detta anche prioria di S. Maria, sita in 50051 S. Maria della Marca, la parrocchia di S. Maria, sita in 50051 S. Maria della Marca.

58. Comune di Gambassi Terme, alla chiesa di S. Pietro apostolo detta anche prioria, sita in 50052 Badia a Cerreto, la parrocchia di S. Pietro apostolo, sita in 50052 Badia a Cerreto.

59. Comune di Gambassi Terme, alla chiesa parrocchiale di S. Giuseppe artigiano, sita in 50050 Castagno, la parrocchia di S. Giuseppe artigiano, sita in 50050 Castagno.

60. Comune di Gambassi Terme, alla chiesa di S. Martino vescovo, detta anche prioria, sita in 50050 Catignano, la parrocchia di S. Martino vescovo, sita in 50050 Catignano.

61. Comune di Gambassi Terme, alla chiesa di S. Andrea apostolo, detta anche prioria, sita in 50050 Gavignalla, la parrocchia di S. Andrea apostolo, sita in 50050 Gavignalla.

62. Comune di Gambassi Terme, alla chiesa di S. Martino vescovo, detta anche prioria, sita in 50050 Pillo, la parrocchia di S. Martino vescovo, sita in 50050 Pillo.

63. Comune di Gambassi Terme, alla chiesa di S. Maria a Chianni o arcipretura di S. Maria Assunta, sita in 50050 S. Maria a Chianni, la parrocchia di S. Maria Assunta a Chianni, sita in 50050 S. Maria a Chianni.

64. Comune di Gambassi Terme, alla chiesa di S. Giovanni Evangelista detta anche prioria, sita in 50050 Varna, la parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita 50050 Varna.

65. Comune di Montaione, alla chiesa di S. Floriano o pievania, sita in 50050 Castelfalfi, la parrocchia di S. Floriano, sita in 50050 Castelfalfi.

66. Comune di Montaione, alla chiesa dei Santi Jacopo e Filippo detta anche prioria, sita in 50050 Jano, la parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo, sita in 50050 Jano.

67. Comune di Montaione, alla chiesa parrocchiale o arcipretura di S. Regolo vescovo e martire, sita in 50050 Montaione, la parrocchia di S. Regolo vescovo e martire, sita in 50050 Montaione.

68. Comune di Montaione, alla chiesa parrocchiale o prioria di S. Stefano protomartire, sita in 50050 Mura, la parrocchia di S. Stefano protomartire, sita in 50050 Mura.

69. Comune di Montaione, alla chiesa parrocchiale dei Santi Antonio e Cristoforo o prioria, sita in 50050 S. Antonio, la parrocchia dei Santi Antonio e Cristoforo, sita in 50050 S. Antonio.

70. Comune di Montaione, alla chiesa parrocchiale o prioria di S. Bartolomeo apostolo, sita in 50050 S. Stefano, la parrocchia di S. Stefano, sita in 50050 S. Stefano Barbialla.

PROVINCIA DI GROSSETO

71. Comune di Massa Marittima, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 58020 Prata, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 58020 Prata.

72. Comune di Montieri, alla chiesa parrocchiale o prepositura dei Santi Michele e Silvestro, sita in 58020 Travale, la parrocchia dei Santi Michele e Silvestro, sita in 58020 Travale.

PROVINCIA DI LIVORNO

73. Comune di Bibbona, alla chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Fatima, sita in 57020 La California Marina di Bibbona, la parrocchia di Nostra Signora di Fatima, sita in 57020 La California Marina di Bibbona.

74. Comune di Cecina, alla chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo o prioria, sita in 57023 Cecina Marina, la parrocchia di S. Andrea apostolo, sita in 57023 Cecina Marina.

75. Comune di Cecina, alla chiesa parrocchiale o prioria di S. Carlo Borromeo, sita in 57023 Cecina Palazzaccio, la parrocchia di S. Carlo Borromeo, sita in 57023 Cecina Palazzaccio.

PROVINCIA DI PISA

76. Comune di Casale Marittimo, alla chiesa parrocchiale o pievania di S. Andrea apostolo, sita in 56040 Casale Marittimo, la parrocchia di S. Andrea apostolo, sita in 56040 Casale Marittimo.

77. Comune di Chianni, alla chiesa parrocchiale o pievania dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 56030 Rivalto, la parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 56030 Rivalto.

78. Comune di Laiatico, alla chiesa parrocchiale di S. Leonardo abate o pievania, sita in 56030 Laiatico, la parrocchia di S. Leonardo abate, sita in 56030 Laiatico.

79. Comune di Montecatini V.C., alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista o pievania, sita in 56040 Casaglia, la parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 56040 Casaglia.

80. Comune di Montecatini V.C., alla chiesa parrocchiale o prioria di S. Andrea apostolo, sita in 56040 Miemo, la parrocchia di S. Andrea apostolo, sita in 56040 Miemo.

81. Comune di Montecatini V.C., alla chiesa parrocchiale di S. Leone Magno, sita in 56040 Ponteginori, la parrocchia di S. Leone Magno, sita in 56040 Ponteginori.

82. Comune di Palaia, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 56030 Toiano, la parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 56030 Toiano.

83. Comune di Peccioli, alla chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo e Giusto, sita in 56030 Legoli, la parrocchia dei Santi Bartolomeo e Giusto, sita in 56030 Legoli.

84. Comune di Peccioli, alla chiesa parrocchiale dei Santi Lucia e Pancrazio, sita in 56030 Montecchio, la parrocchia dei Santi Lucia e Pancrazio, sita in 56030 Montecchio.

85. Comune di Pomarance, alla chiesa parrocchiale o pievania di S. Cerbone vescovo, sita in 56040 Montecerboli, alla parrocchia di S. Cerbone vescovo, sita in 56040 Montecerboli.

86. Comune di Pomarance, alla chiesa parrocchiale, prepositura di S. Bartolomeo apostolo, sita in 56045 Montegemoli, la parrocchia di S. Bartolomeo apostolo, sita in 56045 Montegemoli.

87. Comune di Pomarance, alla chiesa parrocchiale o pievania di S. Donato, sita in 56040 Serrazzano, la parrocchia di S. Donato, sita in 56040 Serrazzano.

88. Comune di Volterra, alla chiesa parrocchiale di S. Cipriano, sita in 56048 S. Cipriano, la parrocchia di S. Cipriano, sita in 56048 S. Cipriano.

89. Comune di Volterra, alla chiesa parrocchiale di S. Girolamo, sita in 56048 Volterra, la parrocchia di S. Girolamo, sita in 56048 Volterra.

90. Comune di Volterra, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo martire, sita in 56048 Mazzolla, la parrocchia di S. Lorenzo martire, sita in 56048 Mazzolla.

91. Comune di Volterra, alla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Leopoldo, sita in 56047 Saline di Volterra, la parrocchia dei Santi Pietro e Leopoldo, sita in 56047 Saline di Volterra.

92. Comune di Volterra, alla chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano, sita in 56048 Sensano, la parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano, sita in 56048 Sensano.

93. Comune di Volterra, alla chiesa parrocchiale o prepositura di S. Martino vescovo, sita in 56048 Roncolla, la parrocchia di S. Martino vescovo, sita in 56048 Roncolla.

94. Comune di Volterra, alla chiesa parrocchiale o pievania di S. Jacopo apostolo, sita in 56048 Spicchiaiola, la parrocchia di S. Jacopo apostolo, sita in 56048 Spicchiaiola.

95. Comune di Volterra, alla chiesa parrocchiale o prioria di S. Michele arcangelo, sita in 56048 Volterra, la parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 56048 Volterra.

PROVINCIA DI SIENA

96. Comune di Radicondoli, alla chiesa parrocchiale dei Santi Bartolomeo e Rufo, sita in 56030 Anqua, la parrocchia dei Santi Bartolomeo e Rufo, sita in 53030 Anqua.

97. Comune di Radicondoli, alla chiesa parrocchiale, prepositura o collegiata dei Santi Simone e Giuda, sita in 56030 Radicondoli, la parrocchia dei Santi Simone e Giuda, in 56030 Radicondoli.

98. Comune di S. Gimignano, alla chiesa parrocchiale di S. Eusebio, sita in 53037 Canonica, la parrocchia di S. Eusebio, sita in 53037 Canonica.

Roma, addì 30 aprile 1988

Il Ministro: GAVA

88A2070

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 5 maggio 1988.

Determinazione delle società e del numero massimo dei lavoratori da trasferire alle società di reimpiego della GEPI.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987, n. 452, che autorizza la GEPI, nei casi espressamente previsti dal CIPI, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nel Mezzogiorno, per un numero massimo complessivo di novemilacinquecento lavoratori, dei quali quattromila dipendenti dalle imprese localizzate nella regione Campania, duemilacinquecento nelle altre regioni meridionali e tremila appartenenti alle imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la propria delibera del 21 gennaio 1988 con la quale il Comitato ha indicato, ai sensi dell'art. 2 della legge soprarichiamata, le imprese e il numero dei lavoratori da trasferire alle società di reimpiego della GEPI;

Vista la relazione della GEPI, inviata in data 22 aprile 1988, recante lo stato di attuazione delle direttive impartite riguardo alle assunzioni dei lavoratori inclusi nei prospetti 2A, 3A e 4A della delibera sopraindicata;

Vista la nota n. 100948 del 22 aprile 1988 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato l'esigenza di una modifica e integrazione della delibera adottata dal CIPI intesa a fornire ulteriori indicazioni per la soluzione di alcuni problemi emersi in sede di attuazione della delibera nei riguardi del prospetto 4A relativo alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

Considerato che dalle successive verifiche sul numero dei dipendenti licenziati dalle società individuate dal CIPI sono emerse nelle singole imprese situazioni occupazionali che, dovendo essere risolte per non bloccare il processo di trasferimento dei lavoratori, richiedono un adeguamento delle indicazioni fornite a suo tempo con la precedente delibera;

Ritenuto opportuno di agevolare, nell'ambito del rispetto della volontà del legislatore di tutela di un numero complessivo di novemilacinquecento lavoratori, le assunzioni da parte delle società di reimpiego della GEPI nel numero massimo consentito dalla norma;

Considerata altresì l'esigenza per i lavoratori appartenenti alle società in amministrazione straordinaria di contemperare l'esercizio dell'attività produttiva ancora in corso negli stabilimenti con le aspettative di un assorbimento delle società di reimpiego della GEPI nei limiti delle quote massime determinate nella delibera;

Delibera:

1. La GEPI è autorizzata a completare entro il 31 maggio 1988 le assunzioni dei lavoratori licenziati dalle imprese di cui ai punti 2A, 3A e 4A della delibera del 21 gennaio 1988, anche in deroga ai contingenti stabiliti per ciascuna delle predette imprese, purché nei limiti massimi complessivi fissati dalla legge per la Campania, per le altre regioni meridionali e per le imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria.

Dette assunzioni non riguarderanno i lavoratori che, usufruendo del trattamento straordinario di integrazione salariale, possono far valere nel corrente anno i requisiti per il pensionamento anticipato ai sensi della normativa in vigore.

2. Relativamente alle imprese in amministrazione straordinaria, indicate nel prospetto 4A della delibera, che sono impegnate nello svolgimento di attività produttive, sarà cura del commissario delle imprese comunicare alla GEPI, entro il 31 maggio prossimo, il numero complessivo dei lavoratori da trasferire alla GEPI. Le assunzioni dei lavoratori potranno avvenire successivamente a tale comunicazione e comunque entro il termine di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa.

Il numero dei lavoratori dclle società CLM Sud e Siderurgica meridionale Stefana Antonio indicato nel prospetto 4A comprende anche quello dei lavoratori che fanno capo rispettivamente alle società collegate Industrial Habitat di Piedimonte San Germano (Frosinone) e Met di Termoli (Campobasso).

3. La GEPI comunicherà al CIPI in data immediatamente successiva al 31 maggio 1988 il numero delle assunzioni effettuate, indicando altresì, per ciascuna impresa, il numero dei lavoratori prepensionabili al 31 dicembre 1988 ancora in carico alle società di appartenenza, nonché il numero dei lavoratori assunti e prepensionabili al 30 giugno 1988.

Roma, addì 5 maggio 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

88A2079

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1988, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 129, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appartamento, sito in Napoli, calata S.Marco n. 4, censito al nuovo catasto edilizio urbano di Napoli alla partita n. 30884 del valore di L. 150.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Napoli, disposta da Maria Teresa Piva, con atto 25 maggio 1984, n. 107830 di repertorio, a rogito dott. Carlo Iaccarino, notaio in Napoli e registrato a Napoli il 12 giugno 1984.

88A2081

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1988, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 130, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in L. 3.000.000 pari alla quota di ¼ del valore di un immobile sito in Caronno Varesino (Varese), disposto da Maria Sommaruga con testamento olografo dell'11 agosto 1979, pubblicato in data 12 febbraio 1980 n. 85756/7218 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Bartoluzzi, notaio in Varese, registrato a Varese il 4 marzo 1980 al n. 1830.

88A2082

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Determinazione della circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Latakia (Siria) e modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in Aleppo (Siria).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Lataskia (Siria) è determinata come segue: i distretti di Latakia e Tartous.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di seconda categoria in Aleppo (Siria) è modificata come segue: i distretti di Aleppo, Deir-ez-Zor, Hassake (Gezira):

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 aprile 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A2060

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Solmine*, unità di Campiano Montieri e Massa Marittima (Grosseto), dal 1° ottobre 1987 *Nuova Solmine S.p.a.*:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 24 marzo 1988;
causale: crisi aziendale.

2) *S.p.a. Dorica Plastik Adelini*, con sede e stabilimento in Monte S. Vito (Ancona):
periodo: dal 1° marzo 1987 al 31 dicembre 1987.

3) *S.p.a. Manifattura Grober* di Varallo Sesia (Vercelli):
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 24 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale.

4) *S.p.a. Iacobs Suchard* di Brunello (Varese) già *S.r.l. Du-Lac:*
periodo: dal 1° luglio 1987 al 30 novembre 1987;
delibera CIPI 24 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale.

5) *S.p.a. Rockwell Rimoldi* di Olcella di Busto Garolfo (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 24 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale.

6) *Messaggero di S. Antonio*, con sede in Padova e stabilimento in Noventa Padovana (Padova):
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
delibera CIPI 24 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
art. 24 della legge n. 67/87.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.V. - Società editoriale varesina di Varese, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dell'art. 37 della legge n. 416/81, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 1° ottobre 1988.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stafer di Faenza (Ravenna), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, limitatamente a quei dipendenti che abbiano maturato i requisiti previsti dalla predetta legge entro il 31 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fertilgest, con sede in Roma ed unità produttive in Orbetello (Grosseto), Ravenna Montemarciano (Ancona), Napoli-Bagnoli e Portogruaro (Venezia), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, limitatamente ai dipendenti che hanno maturato i requisiti della predetta legge entro il 30 giugno 1987.

88A2063

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 24 marzo 1988, ha apportato le seguenti modifiche al progetto di ristrutturazione della società Ototrasm, a suo tempo già approvato dal CIPI nella seduta del 18 febbraio 1982, per la costruzione di uno stabilimento in Bari:

variazione del programma originario di investimenti, che passano da 47.000 a 46.000 milioni di lire, con conseguente rideterminazione delle agevolazioni concesse nel modo seguente:

lettera *a)* mutuo agevolato diretto: L. 8.244.500.000;
lettera *b)* contributo sugli interessi: L. 16.489.000;
art. 69 testo unico n. 218/1978: contributo in conto capitale di L. 8.959.500.

88A2083

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione all'uso di contenitori di polietilene tereftalato per l'acqua minerale naturale «Fonte Tullia» di Sellano

Con decreto del presidente della giunta regionale 27 aprile 1988, n. 224, la Tulli acque minerali S.r.l., con sede in Spoleto (Perugia), è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Fonte Tullia», nel tipo naturale e nel tipo addizionata di anidride carbonica, in contenitori della capacità di 1,5 e 2,0 litri di polietilene tereftalato tipo PET Lighter della inca International S.p.a. (Italia) formati e prodotti negli stabilimenti della Inca International S.p.a. di Pisticci Scalo (Matera) ed Origgio (Varese), tipo Melinar B 90 della I.C.I. (U.S.A.), tipo PET M81 E della Hoechst (R.F.D.) e tipo Kodapack PET 7352 della Eastman Kodak Company (U.S.A) formati e prodotti negli stabilimenti della Plastic B.G. S.p.a. di Anagni (Frosinone).

88A2076

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**220.000**
- semestrale	L.	**120.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	**28.000**
- semestrale	L.	**17.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	**105.000**
- semestrale	L.	**58.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**28.000**
- semestrale	L.	**17.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**100.000**
- semestrale	L.	**60.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**375.000**
- semestrale	L.	**205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**800**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	**800**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**800**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**800**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**800**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**34.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**3.400**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Abbonamento semestrale	L.	**65.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**800**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221